

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE  
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in  
Scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani



LE DONNE RICHIEDENTI ASILO IN  
ITALIA: LA VIOLENZA DI GENERE COME  
MOTIVO DI PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE

*Relatore:* Prof. CLAUDIA PIVIDORI

*Laureando:* GIULIA VIRGINIA ZANELLA

matricola n.2016/ 213

A.A. 2023/2024



## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO I .....	7
1.1 Cos'è la violenza sulle donne.....	7
1.2 La violenza di genere alla base delle richieste d'asilo .....	10
1.3 Il Ruolo dell'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione .....	16
CAPITOLO II .....	23
2.1 Politiche di accoglienza e protezione per le donne rifugiate vittime di violenza di genere.....	23
2.2 Barriere nell'accesso ai servizi di assistenza e integrazione.....	31
CAPITOLO III.....	39
3.1 Donne vittime di tratta .....	39
3.2 Progetto N.A.V.I.G.A.Re .....	44
CONCLUSIONI .....	51
BIBLIOGRAFIA .....	53



## INTRODUZIONE

In ogni comunità del mondo, esistono individui che hanno subito atti brutali. Le atrocità commesse da gruppi armati in contesti di conflitto sono spesso ben documentate, mentre gli abusi perpetrati dietro le mura domestiche rimangono frequentemente nell'ombra. I rifugiati e i richiedenti asilo, privi della protezione dei loro governi, costituiscono uno dei gruppi più vulnerabili agli atti di violenza, compresa la violenza di natura sessuale e di genere.

Si stima che circa il 90% delle donne richiedenti asilo e rifugiate ospitate in Italia abbia subito forme di violenza, sia nel paese d'origine, durante il percorso migratorio, che sul territorio italiano.<sup>1</sup> Queste donne e ragazze hanno affrontato abusi e violenze nei loro paesi d'origine, spinte a emigrare nella speranza di costruire una vita conforme ai loro desideri. Il loro viaggio è spesso caratterizzato da rapimenti, vendite, torture, privazioni, stupri, talvolta perpetrati in modo collettivo. Molte sono state tenute segregate, costrette alla prostituzione o ridotte in schiavitù prima di poter proseguire il viaggio. In alcuni casi, purtroppo, l'abuso continua anche in Italia, rendendo difficile per queste donne riconoscere il proprio diritto a una vita libera dalla violenza maschile. Queste donne, desiderose di andare avanti e costruire una nuova vita, si trovano costrette a rivivere le loro esperienze traumatiche nel corso della narrazione necessaria per ottenere la protezione internazionale.

La vulnerabilità delle donne, che le rende esposte al rischio di persecuzione, non è solamente determinata dalle ragioni contemplate nella definizione di rifugiato, ma è anche influenzata da motivi strettamente legati alle tradizioni e alle consuetudini dei loro paesi d'origine. La persecuzione, in molte occasioni, assume sfumature specifiche in relazione al genere, manifestandosi attraverso fenomeni come lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la violenza legata alla dote, la violenza domestica e la tratta.

---

<sup>1</sup> D.i.Re (2024), La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza D.i.Re: Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e rifugiate.

Purtroppo, le donne che sono vittime di violenza spesso si trovano in una situazione di confusione e incertezza sulle azioni da intraprendere per fuggire da tale situazione. Una volta giunte in Italia, affrontano notevoli ostacoli che, in molti casi, riaccendono le ferite del passato, se non ne causano di nuove. È cruciale comprendere le procedure, gli ostacoli e le motivazioni che queste donne possono incontrare nel loro percorso, con l'obiettivo di sensibilizzare e fornire l'educazione necessaria per instaurare un dialogo empatico con le donne richiedenti asilo in cerca di protezione internazionale. È altrettanto importante comprendere come questa situazione sia interpretata all'interno del nostro Stato, al fine di garantire un sostegno adeguato e una risposta efficace a chi ha subito violenze.

Questo lavoro si propone di conferire rilevanza a un tema che, pur essendo sempre più attuale, trova spesso scarsa visibilità e consapevolezza, soprattutto nel contesto italiano. Portare questa tematica alla luce è cruciale affinché possa ottenere l'attenzione e l'interesse che merita, contribuendo così a una comprensione più approfondita e inclusiva delle complesse realtà che le donne affrontano durante il loro percorso di asilo, oltre alla grave sofferenza subita dalla violenza di genere.

Nel primo capitolo, procederemo con un'analisi di cosa comporti la violenza sulle donne, offrendo una visione completa delle sfide che le donne richiedenti asilo, ma non solo, potrebbero affrontare. Approfondiremo poi come tali esperienze di violenza possono costituire le basi per la richiesta d'asilo, concentrando l'attenzione anche sul ruolo che l'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione può svolgere come strumento per liberarsi da situazioni di violenza e persecuzione.

Nel secondo capitolo, esploreremo il processo di accoglienza e le politiche attuate, analizzando le procedure e il riconoscimento dello status di vulnerabilità. Toccheremo anche i numerosi ostacoli che queste donne devono affrontare nel perseguire un rifugio sicuro e protetto nel nostro paese.

Infine, nel terzo e ultimo capitolo, ci addentreremo nel tema della tratta, una delle tante minacce che affrontano le donne nel lasciare i propri luoghi d'origine.

Approfondiremo poi l'associazione N.A.V.I.G.A.Re (Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali), concentrandoci sul suo ruolo cruciale nel contrastare la tratta e nel fornire supporto alle vittime.





## CAPITOLO I

### 1.1 Cos'è la violenza sulle donne

*“L’espressione “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.” << Nazioni Unite, 1993, Art. 1 >>*

Il dettagliato quadro delineato dalle Nazioni Unite riguardo alla violenza contro le donne, che copre ogni forma di violenza basata sul genere, rappresenta il fondamento concettuale del nostro approccio a questa seria problematica. La definizione, elaborata nel 1993, mantiene la sua rilevanza come guida essenziale per riconoscere e comprendere l'entità della violenza di genere. La vastità di questo problema, come sottolineato dalla dichiarazione delle Nazioni Unite, richiede un'analisi approfondita e un impegno collettivo, poiché la violenza contro le donne si manifesta senza rispetto a confini geografici o sociali; al contrario, la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso su scala globale, colpendo milioni di donne in tutto il mondo. La sua importanza è amplificata dal fatto che, nonostante i progressi nella promozione dell'uguaglianza di genere, molte società persistono nel perpetuare disuguaglianze di potere che lasciano le donne in una condizione vulnerabile.

La violenza di genere rappresenta una seria violazione dei diritti umani fondamentali<sup>2</sup>, tra cui il diritto alla vita, alla libertà, all'integrità e alla sicurezza personale. Questo fenomeno affonda le sue radici nei ruoli e nelle relazioni di genere socialmente assegnati, spesso associati a un significativo squilibrio di potere. Casi di violenza di genere si verificano in tutte le società, colpendo individui di differenti classi sociali, fasce di età, generi, culture, religioni ed etnie. Così come sono diverse le vittime, diverse sono le cause e le conseguenze: esistono elementi che incrementano il rischio di violenza, correlati, per esempio, alle caratteristiche

---

<sup>2</sup> Consiglio d'Europa. (2011), Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

individuali, soprattutto al genere, e al contesto sociale, culturale, normativo, nonché alle condizioni di sicurezza del luogo in cui la persona si trova. Le conseguenze della violenza di genere si manifestano su vari fronti, come la salute fisica o mentale, il versante legale e la dimensione della sicurezza. Questi impatti possono estendersi a diversi livelli, sia a livello individuale, quando la violenza è perpetrata da un singolo individuo e colpisce la sfera personale, sia a livello collettivo quando la violenza proviene dalla comunità o dalla società, generando conseguenze a livello comunitario o a scala sociale più ampia.

Le radici della violenza sessuale e di genere risiedono negli atteggiamenti prevalenti nella società e nelle pratiche discriminatorie di genere che relegano le donne a una posizione subordinata rispetto agli uomini. La mancanza di riconoscimento sociale ed economico del valore delle donne e del loro lavoro, insieme ai ruoli di genere culturalmente accettati, contribuisce a consolidare l'idea che gli uomini detengano il potere decisionale e il controllo sulle donne. Attraverso atti di violenza sessuale e di genere, sia individuali che collettivi, i perpetratori cercano di mantenere privilegi, potere e controllo sugli altri. Le identità e i ruoli di genere sono influenzati da diversi fattori, tra cui sesso, età, condizioni socio-economiche, etnia, nazionalità e religione. Le relazioni tra uomini e donne, donne e donne, uomini e uomini sono caratterizzate da vari livelli di autorità e potere, perpetuando dinamiche di privilegio e subordinazione all'interno della società. La mancanza di attenzione o consapevolezza insufficiente riguardo ai diritti umani, all'equità di genere, alla democrazia e a metodi non violenti di risoluzione dei problemi contribuisce a perpetuare queste disuguaglianze.

Le persone che hanno subito violenza sessuale e di genere sono a rischio elevato di gravi problemi di salute e disturbi psicosociali, talvolta si rischia di perdere vite umane, anche in situazioni in cui non vi è stata violenza fisica evidente. Non dovremmo mai sottovalutare il potenziale impatto debilitante a lungo termine di un trauma, che può manifestarsi a livello fisico ed emotivo. La comprensione delle possibili conseguenze della violenza sessuale e di genere è cruciale, poiché aiuta

coloro che intervengono a sviluppare strategie adeguate per affrontare gli effetti duraturi e prevenire ulteriori danni.<sup>3</sup>

Gli atti di violenza di genere arrecano danno a una serie di diritti umani universali tutelati da strumenti internazionali, soprattutto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri Trattati e Convenzioni internazionali che sanciscono il principio fondamentale di "pari dignità e diritti, senza distinzione alcuna"<sup>4</sup>. I diritti delle donne, in particolare, sono stati dettagliatamente enunciati in diversi strumenti internazionali dedicati, tra cui:

1. la Convenzione sui diritti politici delle donne del 1953
2. la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (CEDAW)
3. la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 (DEVAW)

A livello europeo, assume un ruolo cruciale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica<sup>5</sup>, nota come la Convenzione di Istanbul. Questa convenzione impone agli Stati l'obbligo di adottare e attuare misure e politiche mirate alla prevenzione della violenza, alla protezione delle vittime, al perseguimento dei responsabili e all'adozione di politiche integrate.

Il quadro legislativo nazionale offre un insieme articolato di disposizioni volte a reprimere e sanzionare una vasta gamma di comportamenti legati alla violenza di genere riguardo enunciate nel Codice Penale italiano, tra cui l'art. 609 bis sulla violenza sessuale, l'art. 572 sui maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'art. 583

---

<sup>3</sup> UNHCR (2003) Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta.

<sup>4</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1948), Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cit., art. 1-2.

<sup>5</sup> La violenza domestica è contraddistinta dal contesto in cui si verifica, ossia all'interno dell'ambito familiare o delle relazioni affettive, indipendentemente dal genere sia dell'aggressore sia della vittima, e senza considerare se vivano insieme o meno. (vd. Consiglio d'Europa(2011), Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence).

bis sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, l'art. 612 bis sugli atti persecutori (stalking), l'art. 612 ter sulla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, e l'art. 583 quinquies sulla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso<sup>6</sup>, dimostrando un impegno nella tutela delle vittime e nella promozione di una società libera da tali abusi, nonostante ci sia ancora molto su cui lavorare.

## 1.2 La violenza di genere alla base delle richieste d'asilo

Tensioni e atti di persecuzione obbligano numerose persone a abbandonare le proprie abitazioni nel tentativo di trovare luoghi più protetti. Questi soggetti se optassero per rimanere o rientrare nel proprio paese, sarebbero esposti a pericoli derivanti dalle ostilità in corso, potrebbero essere soggetti a rischi di persecuzione basati sulla loro nazionalità, razza, genere, orientamento sessuale, fede religiosa, appartenenza a un gruppo sociale o per le loro convinzioni politiche oppure potrebbero affrontare detenzione, molestie fisiche o psicologiche. Fortunatamente hanno il diritto di richiedere asilo una volta arrivati in un altro paese. I richiedenti asilo sono individui che hanno abbandonato il loro Paese di origine, che richiedono protezione internazionale in un'altra nazione e attendono una decisione da parte delle autorità competenti (ad esempio un ufficio immigrazione).<sup>7</sup>

Dato il diffuso fenomeno della violenza contro le donne che attraversa le frontiere e la violazione dei loro diritti umani fondamentali, non sorprende che i casi di abusi legati al genere siano rilevanti nel contesto delle richieste di protezione internazionale. Spesso, le donne straniere che cercano tale forma di tutela basano la loro richiesta sulla violenza subita.<sup>8</sup> Essere vittime di violenza può portare al riconoscimento della protezione a livello internazionale o, in alternativa, a una protezione residuale a livello nazionale. La Convenzione di Istanbul esplicitamente collega la violenza di genere alla protezione internazionale.

---

<sup>6</sup> Gli articoli citati sono contenuti nel Codice Penale italiano

<sup>7</sup> Nazioni Unite. (1951). Convenzione relativa allo status dei rifugiati. Ginevra, Svizzera.

<sup>8</sup> Ministero dell'Interno (2021), la violenza contro le donne nella protezione internazionale.

Per un lungo periodo, la legislazione sull'asilo ha trascurato la differenza di trattamento tra uomini e donne nel contesto delle persecuzioni, risultando in una mancanza di riconoscimento delle richieste di rifugio da parte di donne che fuggono dalla violenza di genere. Negli ultimi dieci anni, tuttavia, i cambiamenti nella legislazione, negli standard internazionali dei diritti umani e nella giurisprudenza hanno portato molti stati membri del Consiglio d'Europa a riconoscere alcune forme di violenza contro le donne come persecuzione basata sul genere, conformemente all'Articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati. Sebbene la definizione di rifugiato non menzioni esplicitamente il genere, è generalmente accettato che esso possa influenzare o determinare la natura della persecuzione o del danno subito, così come le ragioni di tale trattamento. La definizione di rifugiato, quando interpretata correttamente, copre quindi le situazioni legate al genere. Il fondato timore di persecuzione dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso individuale. Benché uomini e donne richiedenti asilo possano essere soggetti alle stesse forme di danno, è altrettanto vero che possono subire persecuzioni specifiche legate al loro genere. Il diritto internazionale umanitario e il diritto penale internazionale identificano chiaramente determinate azioni come violazioni di tali diritti, come ad esempio la violenza sessuale, e le qualificano come gravi abusi equivalenti a persecuzione. In questo contesto, il diritto internazionale può assistere coloro che devono prendere decisioni nel valutare la natura persecutoria di determinate azioni. Emerge chiaramente che atti come lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la violenza legata alla dote, la grave violenza domestica e la tratta sono stati utilizzati come forme di persecuzione, indipendentemente che siano stati perpetrati da attori statali o non statali.<sup>9</sup> Nell'articolo 60 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, gli autori hanno ritenuto cruciale includere l'obbligo per le Parti di adottare misure legislative o di altro tipo. L'obiettivo è garantire il riconoscimento della violenza basata sul genere come forma di persecuzione,

---

<sup>9</sup> UNHCR (2003), *Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta.*

conformemente all'Articolo 1 A(2), e come un grave pregiudizio. In altre parole, si richiede alle Parti di riconoscere che la violenza di genere può costituire persecuzione, dando diritto allo status di rifugiato e dia luogo dunque a una protezione complementare / sussidiaria.

Il secondo comma del sopracitato articolo completa l'obbligo delineato nel primo comma con due aspetti principali. Da un lato, richiede alle Parti di assicurare un'interpretazione sensibile alle specificità di genere per ciascun motivo della Convenzione del 1951. Il timore di persecuzione deve essere collegato a uno o più dei motivi della Convenzione, e la violenza di genere, nell'esame dei motivi di persecuzione, è spesso associata al motivo di "appartenenza a un particolare gruppo sociale". Questo tipo di persecuzione è sempre più citata nelle denunce basate sul genere e ha ottenuto un sostegno crescente a livello internazionale<sup>10</sup>. Donne che fuggono da persecuzioni come mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e grave violenza domestica possono essere considerate come parte di un "particolare gruppo sociale" e ottenere asilo. Questo riconoscimento implica che alcune donne possono essere identificate come un gruppo con caratteristiche comuni, distinte dalla comune esperienza di fuga dalla persecuzione.

Il terzo comma della disposizione, inoltre, impone diversi altri obblighi. Innanzitutto, le Parti sono tenute a sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere che considerino le differenze tra uomini e donne in termini di esperienze e necessità specifiche di protezione, garantendo così il diritto alla sicurezza nel trattamento degli standard per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Inoltre, stabilisce l'obbligo di sviluppare servizi di supporto per i richiedenti asilo che siano sensibili al genere e che rispondano alle loro esigenze particolari. Questi servizi potrebbero includere consulenza psico-sociale e per situazioni di crisi, oltre a fornire assistenza medica ai sopravvissuti a traumi, considerando che molte richiedenti asilo possono essere state esposte ad abusi sessuali o altre forme di violenza e sono quindi particolarmente

---

<sup>10</sup> Consiglio Nazionale delle Ricerche (2022), Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

vulnerabili. L'obiettivo dei servizi di supporto dovrebbe essere quello di rafforzare le donne e consentire loro di ricostruire attivamente le proprie vite.

La legislazione italiana, in linea con la direttiva "qualifiche" (2011/95/UE) e la direttiva "accoglienza" (2013/33/UE), riconosce la necessità di considerazioni di genere nella determinazione di un "particolare gruppo sociale" ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La legge italiana si impegna anche a fornire assistenza sensibile al genere, compresa l'accoglienza di richiedenti asilo che hanno subito violenza sessuale.

La nuova direttiva "procedure" (2013/32/UE) incorporata nel decreto legislativo n. 142 del 2015 introduce misure di protezione di genere, come la competenza del personale a comprendere il contesto di genere, l'orientamento e l'identità sessuale del richiedente.

Inoltre, il decreto legislativo n. 142/2015 riserva una particolare attenzione alle categorie vulnerabili, come donne incinte, vittime di mutilazioni genitali e coloro che hanno subito gravi atti di violenza. Sono stati istituiti servizi speciali di accoglienza per garantire assistenza adeguata, supporto psicologico e cure mediche per coloro che hanno subito violenze.

Nonostante la violenza di genere si verifichi in ogni contesto sociale, le persone rifugiate, sfollate internamente, apolidi e richiedenti asilo sono particolarmente vulnerabili. Questa vulnerabilità le espone in misura maggiore al fenomeno non solo nei paesi di origine, ma anche durante il transito e nell'area di destinazione. Molte di loro provengono da nazioni colpite da conflitti armati o violenza diffusa, circostanze che portano alla disintegrazione delle famiglie, al crollo delle strutture sociali e ai sistemi di protezione e risposta alla violenza. Tale impatto è particolarmente rilevante per le categorie più suscettibili, ovvero donne, bambini e adolescenti.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> United Nation (2018), Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Report on the gender dimension of trafficking in persons in conflict and post-conflict settings as it relates to the women and peace and security agenda of the Security Council.

Storicamente, la legislazione sull'asilo si è concentrata principalmente su esperienze legate al genere maschile, lasciando scoperti tutti i casi in cui persecuzioni, abusi o violenze sono in qualche modo legati al genere. Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) si basa sulla "Convenzione di Ginevra sui rifugiati" del 1951. Questa convenzione riconosce lo "status di rifugiato" a coloro che hanno subito o temono di subire persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche e appartenenza a un gruppo sociale determinato. Tuttavia, né l'appartenenza di genere né l'orientamento sessuale sono contemplati dalla Convenzione di Ginevra, né tra le cause di persecuzione né nell'articolo dedicato al divieto di discriminazione. Questo concetto è confermato e approfondito da diverse dichiarazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)<sup>12</sup>. Nel contesto del suo incarico, l'UNHCR pubblica documenti che offrono orientamenti interpretativi alle autorità competenti responsabili della determinazione dello status di rifugiato.

Rispetto al genere e alla procedura d'asilo, sono di notevole importanza le Linee Guida sulla persecuzione di genere del 2002, che esaminano in dettaglio l'importanza fondamentale del genere sia nella comprensione e valutazione dei requisiti di inclusione nella definizione di rifugiato, sia dal punto di vista procedurale nell'adozione di misure sensibili al genere in tutte le fasi della procedura. Le Linee Guida su un determinato gruppo sociale del 2002 chiariscono come, in alcune circostanze, le donne possano costituire un gruppo sociale determinato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Ulteriori riferimenti significativi includono le Linee Guida sulle domande di protezione internazionale basate sulla religione del 2004, che contengono considerazioni specifiche sull'impatto del genere nella valutazione delle richieste d'asilo fondate su motivi religiosi, e le Linee Guida sulle vittime di tratta del 2006.

Altre disposizioni rilevanti sono la Nota sulle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere del 2008, le Linee Guida del 2012 e la Nota sulle mutilazioni genitali femminili del 2009. Le Linee Guida sulle

---

<sup>12</sup> UNHCR (1991), Guidelines on the Protection of Refugee Women.



domande presentate dai minori del 2009 forniscono ulteriori indicazioni sulla valutazione delle richieste d'asilo presentate da minori.

A livello comunitario, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2021, sono state presentate quasi 8 milioni di richieste di asilo, e circa una su tre è stata effettuata da una donna, con un picco del 37% nel 2019. L'Italia, con 117.075 richieste, si distingue per una percentuale di donne nei flussi di protezione che è ancora più bassa: si è passati dal 14,6% nel 2008 al 17,2% nel 2021, con un aumento significativo tra il 2018 e il 2020, quando si sono registrate percentuali superiori al 20%.<sup>13</sup>

Le aree di origine con il maggior numero di richieste comprendono l'Africa subsahariana (come Nigeria, Eritrea, Costa d'Avorio), l'Europa orientale (Ucraina, Georgia) e l'America Latina (Perù, Colombia, Venezuela).

L'analisi annuale dei dati condotta da D.i.Re per l'anno 2022 ha messo in luce che le donne rifugiate e richiedenti asilo che hanno cercato assistenza presso i Centri antiviolenza della rete hanno subito le stesse forme di violenza delle altre donne, ma con percentuali più elevate. La violenza psicologica è stata riscontrata nella quasi totalità dei casi (rispetto al 80,4% degli altri casi), la violenza fisica nel circa 78% dei casi (contro il 58,5%), la violenza economica nel 60% circa (rispetto al 32,2%), e la violenza sessuale nel quasi 60% dei casi (contro il 17,2%). Altre forme di violenza che subiscono sono l'aborto forzato/gravidanza forzata, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali, lo stalking e la tratta di esseri umani.

Il rapporto di D.i.Re e di altre organizzazioni evidenzia la necessità di un meccanismo di referral in Italia per le donne migranti che hanno subito o sono a rischio di violenza di genere. Un meccanismo di referral consiste in un insieme di misure pratiche coinvolgenti tutte le parti interessate per identificare le persone migranti coinvolte in situazioni di violenza di genere e indirizzarle verso servizi specializzati. Questo approccio mira a garantire un'assistenza adeguata che tenga conto di diversi tipi di violenza di genere, tra cui tratta, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e

---

<sup>13</sup> Centri studi e ricerche Idos (2023), Le migrazioni femminili in Italia. Percorsi di affermazione oltre le vulnerabilità.

violenza e discriminazione autorizzate dallo Stato. Tuttavia, secondo il rapporto, questo meccanismo è ancora assente in Italia.

Dunque, la questione delle richieste di asilo in relazione alla violenza di genere rappresenta una sfida cruciale nell'ambito dei diritti umani e della protezione internazionale. Le persone che fuggono dalle proprie abitazioni a causa di tensioni e atti persecutori trovano rifugio nel diritto di richiedere asilo in un altro paese, un diritto che può essere determinante per la loro sicurezza e integrità.

Il riconoscimento della violenza di genere come forma di persecuzione, in conformità con la Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati e la Convenzione di Istanbul, ha segnato un importante passo avanti nella tutela delle donne che fuggono da situazioni di abuso. Le legislazioni nazionali, inclusa quella italiana, sono sempre più sensibili alle questioni di genere nella valutazione delle richieste d'asilo, integrando disposizioni che considerano le esperienze specifiche e le necessità di protezione delle donne. Tuttavia, rimangono sfide significative, tra cui la necessità di garantire procedure di accoglienza e servizi di supporto sensibili al genere. È fondamentale continuare a lavorare verso un sistema di asilo che riconosca appieno le sfide specifiche legate alla violenza di genere, garantendo protezione e accesso a servizi adeguati per le donne migranti. Solo attraverso un impegno costante e collaborativo a livello nazionale e internazionale sarà possibile affrontare in modo completo e efficace questa complessa realtà.

### 1.3 Il Ruolo dell'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione

La questione dei documenti rappresenta un vero incubo per la maggior parte delle donne richiedenti asilo. Per affrontare questa problematica, viene avviato un percorso dedicato alla regolarizzazione dello status amministrativo. Questo processo mira a fornire una completa informazione sulla normativa attuale, mettendo in atto le azioni necessarie per ottenere un titolo di soggiorno autonomo rispetto a quello del coniuge straniero o cittadino italiano, che si può ottenere è attraverso l'articolo 18-bis, recepito nel Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/98), specificamente dedicato alle

vittime di violenza domestica e introdotto dalla legge 119/2013. Secondo questa normativa, il questore (autorità di polizia locale) può rilasciare un permesso di soggiorno a una vittima straniera di violenza domestica che è priva di un permesso di soggiorno regolare. Questo permesso ha lo scopo di consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza domestica, specialmente quando sono accertate situazioni di violenza o abuso e emerge un concreto e attuale pericolo per l'incolumità della vittima. L'articolo 18-bis rappresenta uno strumento prezioso per le donne richiedenti asilo, in quanto stabilisce misure specifiche di tutela per coloro che hanno subito violenza di genere, inclusi i casi delle richiedenti asilo. Questa disposizione è stata introdotta per affrontare le sfide uniche e le vulnerabilità che le donne possono incontrare quando sono esposte a situazioni di violenza di genere, e anche nel contesto della richiesta d'asilo può avere un ruolo fondamentale. L'articolo prevede misure specifiche mirate a garantire una valutazione sensibile al genere, tenendo conto delle esperienze particolari delle donne che potrebbero aver subito violenza di genere nei loro paesi d'origine o durante il percorso migratorio. Grazie a queste disposizioni, è possibile implementare misure più ampie per proteggere queste donne nel corso della procedura di asilo e offrire loro un adeguato supporto.

L'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) istituisce il "Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica". Il permesso di soggiorno per violenza domestica rientra nella categoria dei permessi per "casi speciali". Questo tipo di permesso è concepito per permettere alla vittima di allontanarsi dalla situazione di violenza. In base all'articolo 3 della Convenzione di Istanbul<sup>14</sup>, il termine "violenza domestica" si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare. Questa violenza può manifestarsi tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica è concesso esclusivamente quando, nel corso di indagini o procedimenti

---

<sup>14</sup> Consiglio d'Europa (2011), Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, Turchia.

legali per reati che comportano l'arresto obbligatorio in flagranza, commessi sul territorio italiano nell'ambito della violenza domestica, emergono prove di violenza o abuso nei confronti di uno straniero. È necessario che sia presente un pericolo concreto e attuale per la sua incolumità, che può derivare dalla decisione di allontanarsi dalla violenza o dalle dichiarazioni rese. Affinché il permesso di soggiorno sia rilasciato, è specificato che devono essere accertati casi di violenza domestica o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di indagini o procedimenti penali relativi a reati quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori, nonché per qualsiasi reato per il quale il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. Il permesso di soggiorno può essere concesso dal questore anche quando situazioni di violenza o abuso emergono durante gli interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza alle vittime di violenza. Tuttavia, è sempre necessario ottenere il parere favorevole dell'autorità giudiziaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Infatti è essenziale che dalle operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali emerga chiaramente che il tentativo di sottrarsi alla violenza o la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbero la vittima a un concreto e attuale pericolo.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dal questore sulla base di due principali elementi:

- 1- Parere o proposta dell'autorità giudiziaria: Se le violenze o gli abusi emergono nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi che attestano la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno. Questi elementi devono includere una valutazione della gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima.

Oppure:

- 2- Relazione dei servizi sociali: Nel caso in cui la segnalazione provenga dai servizi sociali o dai centri antiviolenza durante i loro interventi, la valutazione della sussistenza dei presupposti sarà effettuata dal questore sulla base della relazione redatta dai servizi. Anche in questo caso, è obbligatorio ottenere il parere favorevole dell'autorità giudiziaria competente.

Una volta completato il procedimento e verificatisi i presupposti, il questore procederà al rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ha una validità di un anno. Questo tipo di permesso offre diversi benefici, tra cui l'accesso ai servizi assistenziali e all'istruzione, la possibilità di iscrizione ai centri per l'impiego, nonché la facoltà di svolgere lavoro sia subordinato che autonomo, mantenendo i requisiti minimi di età. Al termine della validità, il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure in un permesso di soggiorno per motivi di studio, a condizione che il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.

Quanto alla revoca del permesso di soggiorno per violenza domestica, essa può verificarsi nei seguenti casi:

- 1- Condotta incompatibile: se il titolare del permesso ha un comportamento incompatibile con gli scopi del permesso, segnalato dal procuratore della Repubblica, dai servizi sociali o accertato dal questore.
- 2- Cessazione delle condizioni: Nel caso in cui le condizioni che hanno giustificato il rilascio del permesso vengano meno.

Inoltre, la legge prevede che nei confronti di uno straniero condannato per specifici delitti, quali maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali gravi e gravissime, mutilazione di organi genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori o altri delitti previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, commessi in Italia nell'ambito di violenza domestica, può essere disposta la

revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come misura sanzionatoria (facoltativa).<sup>15</sup>

Dal momento dell'entrata in vigore del decreto-legge fino a maggio 2017 gli stranieri che hanno beneficiato di questa misura sono complessivamente 111, con una media annua di oltre 30 persone.<sup>16</sup>

Molte donne straniere hanno riferito di essere state espulse dopo aver richiesto aiuto alle forze dell'ordine a seguito di violenze domestiche o dopo che la loro irregolarità sul territorio è stata denunciata dall'uomo maltrattante presso gli sportelli. Questo ha indebolito lo strumento, poiché le donne migranti, senza un regolare permesso di soggiorno, si trovano in una situazione di attesa e precarietà dopo aver presentato denuncia, aumentando la loro vulnerabilità e esponendole a ulteriori forme di violenza. Il lungo periodo di attesa tra la richiesta di parere e il rilascio del nulla osta, che in alcuni casi può arrivare fino a otto mesi, ha reso difficile dimostrare la concretezza e attualità del pericolo quando la donna si è già allontanata dall'uomo violento, generando sospetti sulla strumentalità della denuncia per la regolarizzazione sul territorio.

È giustificato interrogarsi sul motivo del mancato utilizzo del permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica e capire se ciò dipende da un'insufficienza dell'istituto stesso o dalla lentezza nella sua scoperta da parte di avvocati e magistrati del Pubblico Ministero.

L'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione è stato oggetto di critiche da parte di associazioni e centri antiviolenza, i quali lo ritengono contrario alla Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

---

<sup>15</sup> Ministero dell'Interno. (2023). Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica: chi ne ha diritto. Recuperato da <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/Ricercanews/Detailnews/id/2557/Permesso-di-soggiorno-per-vittime-di-violenza-domestica-chi-ne-ha-diritto>

<sup>16</sup> Ministero dell'Interno (2018), Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Le obiezioni si concentrano principalmente sulla limitata portata dell'articolo 18 bis rispetto all'articolo 59 della Convenzione di Istanbul, il quale stabilisce che gli Stati devono adottare misure per garantire alle vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, la possibilità di ottenere un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili.

Il permesso di soggiorno previsto dalla legge 119/2013 non è automatico per le donne straniere vittime di violenza domestica, ma è legato al requisito di un grave e attuale pericolo per la loro incolumità. In assenza di tale pericolo, la donna straniera non avrebbe diritto al permesso di soggiorno, anche se vittima di violenza domestica.

La critica sostiene che sarebbe stato più aderente alla Convenzione di Istanbul garantire alle donne straniere, a causa della loro particolare vulnerabilità, la possibilità di un soggiorno legale semplicemente in quanto vittime, per tutto il periodo necessario al superamento delle difficoltà derivate dalla violenza subita, senza richiedere il pericolo grave e attuale per la loro incolumità. La presenza di questo requisito aggiuntivo finisce per creare una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle vittime italiane.<sup>17</sup>

Il dibattito attorno a questa legislazione solleva domande fondamentali sulla sua efficacia e sull'adeguatezza delle misure di protezione offerte alle donne straniere. La revisione e l'ampliamento delle disposizioni normative, con un occhio alle raccomandazioni internazionali, potrebbero contribuire a migliorare la capacità dello Stato italiano di rispondere alle esigenze specifiche delle vittime di violenza domestica tra la popolazione migrante.

---

<sup>17</sup> D.i.Re - Donne in Rete Contro la Violenza (2018), Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica. <https://www.direcontrolaviolenza.it/permesso-di-soggiorno-per-le-vittime-di-violenza-domestica/>





## CAPITOLO II

### 2.1 Politiche di accoglienza e protezione per le donne rifugiate vittime di violenza di genere

La violenza di genere, purtroppo, non è limitata a un particolare luogo o momento, ma accompagna le persone lungo l'intero percorso migratorio, iniziando dal paese di origine, attraversando i paesi di transito e nel corso del viaggio, fino al paese di asilo. La natura della violenza di genere varia in base al contesto, ma le sue ripercussioni sono estremamente gravi, influenzando la persona a livello fisico, sessuale, mentale, psico-sociale e legale. Tali conseguenze possono anche impattare sulla sicurezza personale e familiare, nonché sulla dimensione socio-economica, compromettendo notevolmente il processo di integrazione.<sup>18</sup>

Indipendentemente dal luogo in cui vengono individuati, sia in alto mare, alla frontiera o all'interno del territorio, i richiedenti asilo devono essere sottoposti alle procedure nazionali appropriate. Secondo il diritto dell'UE e del Consiglio d'Europa, il principio di non respingimento impedisce l'allontanamento delle persone in cerca di protezione senza valutare prima la loro richiesta. In seguito analizzeremo la normativa europea a tal proposito.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 18 sancisce il diritto di asilo, mentre l'articolo 19 vieta il respingimento. Il Codice frontiere Schengen stabilisce che i controlli alle frontiere devono rispettare pienamente la Convenzione del 1951 sui rifugiati e gli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale.<sup>19</sup>

La direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) si concentra sugli aspetti procedurali cruciali che caratterizzano le diverse fasi della presentazione e dell'esame della domanda di asilo. Introduce una serie di garanzie procedurali minime

---

<sup>18</sup> UNHCR Italia (2023), Prevenire La Violenza, Aiutare Le Persone Sopravvissute. <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/esigenze-particolari/violenza-di-genere/>.

<sup>19</sup> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa (2020), Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione.

da implementare nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale negli Stati membri. Questo settore riveste particolare delicatezza e importanza, specialmente in relazione alla tutela delle sopravvissute alla violenza di genere (VSdG). Il riconoscimento della protezione internazionale diventa arduo in assenza di disposizioni specifiche che considerino il genere e la natura dei traumi subiti dalle vittime, le quali altrimenti rischiano di non emergere durante la valutazione della domanda di asilo. Queste garanzie si affiancano naturalmente ad altre procedure generali, contribuendo a rendere effettivo il diritto di richiedere asilo. La Direttiva prescrive che gli Stati membri istituiscano adeguate garanzie per le persone con "esigenze procedurali particolari", identificate in base all'età, al genere e al "danno subito", includendo espressamente le persone sopravvissute a violenza sessuale e di genere. Le richiedenti asilo dovrebbero ricevere un supporto adeguato per affrontare l'intervista con l'autorità competente per la valutazione della domanda di asilo, tenendo conto delle difficoltà nel narrare esperienze traumatiche come la violenza sessuale o altre forme di violenza di genere senza provocare una nuova traumatizzazione. In molti casi, potrebbe essere necessario un periodo di tempo più esteso rispetto ad altre richieste. Per le stesse ragioni, in diversi casi le persone sopravvissute a violenza sessuale e di genere potrebbero non qualificarsi come tali inizialmente, ma possono rivelare le violenze subite solo successivamente, talvolta presentando una nuova domanda di asilo. Questa disposizione è particolarmente rilevante per le donne sottoposte a mutilazioni genitali femminili (MGF), una forma di persecuzione spesso "nascosta" e non sempre percepita come tale, poiché considerata una pratica conforme alle norme sociali del paese di origine. Questi principi si traducono in una serie di garanzie specifiche attraverso un'interpretazione strutturale delle norme della Direttiva, fondamentali per la loro attuazione pratica. Una garanzia generale e indispensabile per l'efficacia di tutte le altre è l'accesso a un'adeguata assistenza linguistica in tutte le fasi di interazione con i richiedenti asilo, essenziale per fornire informazioni sui diritti, assistere le persone vulnerabili e facilitare le interviste.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> AIDOS (2019), Violenza sessuale e di genere - L'applicazione della normativa europea nei confronti

Il sistema di accoglienza si concentra sul SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), il quale ha sostituito lo SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) e prima ancora lo SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023, successivamente convertito in legge, il quale ha introdotto modifiche significative nella gestione dei punti di crisi, comunemente noti come hotspot, e nei centri governativi di accoglienza. Sono state ridefinite le categorie di individui che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione. In aggiunta, sono state riviste le prestazioni che devono essere fornite all'interno dei centri e sono state specificate nuove circostanze in cui le misure di accoglienza possono essere revocate o ridotte.<sup>21</sup> I richiedenti asilo possono essere trattenuti per identificazione negli hotspot, nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo, nei Centri di accoglienza, alcuni dei quali sono definiti CPSA (Centri di primo soccorso ed accoglienza), per un massimo di 30 giorni. Il trattenimento può proseguire nei Centri di permanenza per il rimpatrio per un massimo di 180 giorni, dove vengono condotti coloro che non presentano domanda di asilo dopo l'arrivo. I CPR sono gli ex CIE (Centri di identificazione ed espulsione) dove vengono rinchiusi anche i migranti irregolari, privi di permesso di soggiorno, che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione in attesa del rimpatrio, secondo gli accordi stabiliti dall'Italia con i paesi di provenienza.

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, le risorse sono diminuite. Nei CAS/CDA, l'accoglienza è riservata a richiedenti asilo senza mezzi di sostentamento sufficienti, con servizi ridotti al minimo. Nel SAI, l'accoglienza è riservata a titolari di status di rifugiato/a e protezione sussidiaria, minori stranieri non accompagnati e titolari di permessi di soggiorno speciali non accolti in altre strutture.<sup>22</sup>

---

di richiedenti asilo e rifugiate/i nel contesto italiano.

<sup>21</sup> Camera dei deputati (2023), Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio

<sup>22</sup> Unhcr, D.i.Re, (2019-2020). La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza D.i.Re Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e rifugiate, Roma: D.i.Re.

Il diritto dell'UE sottolinea l'importanza di considerare la situazione peculiare delle persone vulnerabili, specialmente nell'ambito dell'accoglienza e in situazioni di privazione della libertà personale. Le categorie di persone vulnerabili sono delineate sia nell'articolo 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) che nell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva rimpatri (2008/115/CE). Queste categorie comprendono minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, famiglie monoparentali con figli minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

La direttiva sulle condizioni di accoglienza, in particolare l'articolo 22, impone agli Stati membri dell'UE di valutare se il richiedente asilo abbia esigenze di accoglienza particolari. Analogamente, la direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) stabilisce, all'articolo 24, che gli Stati membri devono valutare se il richiedente è un soggetto che richiede garanzie procedurali speciali e, in caso affermativo, fornire il supporto adeguato per l'intera durata della procedura d'asilo.<sup>23</sup>

Le iniziative mirate per identificare le vulnerabilità durante l'ingresso nel territorio includono la registrazione accurata di tutti gli elementi, inoltre si mira a rilevare il maggior numero possibile di persone che potrebbero avere una storia segnata da traumi, violenze estreme o sofferenze psichiche o fisiche conseguenti. In caso di emergenza di violenza, si individuano le necessità di supporto specializzato (come assistenza sanitaria o psicosociale) e, con il consenso della persona, si procede al rinvio. Se necessario il trasferimento in ospedale, il medico redige un breve resoconto specificando i contatti per eventuali approfondimenti e trattamenti in corso. Se possibile, dopo la messa in sicurezza della persona, si cerca di identificare se la vittima è ancora in pericolo immediato, ad esempio, se l'aggressore presunto si trova a bordo della nave. In tal caso, si segnala al comando di bordo o alle forze dell'ordine per garantire la sicurezza immediata della vittima e della sua famiglia. La Prefettura

---

<sup>23</sup> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa (2020), Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione.

competente avvia i meccanismi di coordinamento e adotta tutte le azioni necessarie per rispondere alle specifiche esigenze della vittima di violenza, incluso il supporto per sporgere denuncia e accedere ai servizi sanitari specializzati e ai centri anti-violenza. In caso di trasferimento in ospedale, il medico redige un breve resoconto con i dettagli per ulteriori approfondimenti e trattamenti. Al fine di agevolare la segnalazione di eventuali violenze, è consigliato garantire un ambiente sicuro e riservato per favorire la comunicazione. L'identificazione della vulnerabilità dovrebbe basarsi su ciò che emerge spontaneamente e su quanto viene rilevato tramite osservazioni e/o ascolto partecipato e strutturato, mantenendo un approccio empatico e non giudicante. Prima di procedere con l'intervento, è necessario ottenere il consenso della presunta vittima e assicurarsi che la procedura non arrechi danno immediato alla vittima stessa. Si consiglia, quando possibile, di avere personale femminile tra il personale medico e quello preposto alla mediazione, con formazione sulla violenza di genere e sui relativi principi operativi. Le informazioni condivise dalla vittima devono essere trasmesse nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili.

Le azioni specifiche nel sistema di accoglienza per le vittime di forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale includono l'individuazione e registrazione di tutti gli elementi senza ricercare attivamente presunte vittime. Si garantisce la messa in sicurezza della persona e, se necessario, della sua famiglia, specialmente se ancora in uno stato di pericolo immediato dovuto, ad esempio, alla presenza del perpetratore di violenza come il partner, un trafficante di esseri umani o un altro operatore all'interno del centro di accoglienza. L'équipe multidisciplinare, specificamente formata su standard e principi guida in materia di tortura e violenza, conduce una valutazione iniziale e una verifica periodica delle esigenze particolari. In caso di necessità, previo consenso della persona coinvolta, vengono attivati percorsi di invio e presa in carico presso servizi specializzati come i Centri anti-violenza o i consultori, in collaborazione con l'ASL competente per il territorio. Si presta particolare attenzione alle esigenze che richiedono risposte tempestive, soprattutto di natura sanitaria, in conformità alle vigenti linee guida. La comunicazione alla prefettura

presso cui è insediata la Commissione territoriale competente è essenziale per l'apprestamento di garanzie procedurali particolari. Nel caso in cui le violenze siano state rilevate nelle fasi precedenti, dopo aver preso atto di tutte le informazioni raccolte, vengono previsti servizi speciali di accoglienza. Questi servizi garantiscono misure assistenziali particolari, compreso il supporto psicologico. Si promuovono attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere nelle strutture di accoglienza attraverso gruppi di discussione, iniziative di socializzazione e altre attività psicosociali. Inoltre, si favorisce la partecipazione a eventi e incontri tematici organizzati da enti competenti. Si incoraggia, infine, l'accompagnamento tempestivo e adeguato ai servizi, coinvolgendo operatori e operatrici con esperienze e vissuti simili al gruppo di riferimento, in collaborazione con associazioni e enti locali.<sup>24</sup>

La particolarità delle donne che richiedono protezione internazionale emerge chiaramente sia nei campi di accoglienza nei paesi di partenza e destinazione. In queste situazioni, il sovraffollamento e l'assenza di spazi protetti mettono le donne a rischio di violenze da parte di altri richiedenti asilo, operatori e forze dell'ordine, oltre a esporle al rischio di sfruttamento sessuale e a non garantire una protezione sufficiente per la salute, inclusa quella riproduttiva. Queste problematiche persistono anche nella fase successiva dell'accoglienza, soprattutto quando le autorità pubbliche non forniscono piani adeguati per l'alloggio.

I principali bisogni espressi dalle donne nei Paesi ospitanti si concentrano su quattro macro aree: alloggio, formazione professionale e integrazione linguistica, tutela della salute e accesso al mercato del lavoro. Le politiche e i progetti dovrebbero rispondere specificamente a questi bisogni, considerando, ad esempio, situazioni di violenza domestica in cui un alloggio sicuro può essere rappresentato da rifugi dedicati alle donne maltrattate. Esistono diverse buone pratiche, sia in Europa che altrove, di progetti "gender sensitive" che possono servire da modello. La personalizzazione al

---

<sup>24</sup> Ministero dell'Interno (2024), Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza.

femminile delle politiche di accoglienza e integrazione diventa cruciale per la tutela della salute riproduttiva e mentale delle donne migranti e per la prevenzione della violenza di genere, con particolare attenzione al traffico di esseri umani. La cooperazione tra istituzioni e organizzazioni del terzo settore è essenziale per sviluppare servizi socio-sanitari specificamente dedicati alle donne, tenendo conto dei loro percorsi di vita, dei traumi subiti e delle difficoltà nel condividere le loro esperienze, specialmente con soggetti estranei di genere maschile. In questo contesto, diventa imprescindibile un servizio di mediazione linguistico-culturale per garantire alle donne migranti l'accesso ai servizi sanitari senza l'intermediazione dei familiari. Politiche di integrazione e accoglienza "gender sensitive" consentirebbero alle donne migranti, attive nel processo di stabilizzazione dei percorsi migratori, di trasformarsi da beneficiarie di percorsi di assistenza a soggetti attivi, capaci di contribuire con competenze relazionali, progettuali, organizzative, abilità lavorative e conoscenze culturali alla crescita dei Paesi ospitanti.

La riluttanza frequente dei privati a affittare immobili a non cittadini costringe spesso le donne a vivere in situazioni sovraffollate, talvolta con uomini non necessariamente appartenenti alla loro famiglia, aumentando così il rischio di violenza e sfruttamento. In aggiunta, le donne sole con bambini spesso non hanno risorse economiche sufficienti per affittare alloggi dignitosi, e ciò le relega in aree periferiche con servizi di trasporto limitati e distanti da scuole e servizi socio-sanitari di base. Questa "segregazione" costituisce un ostacolo significativo al processo di integrazione. Appare quindi essenziale non solo fornire una formazione approfondita a tutti gli operatori, sia istituzionali che non, che interagiscono con le donne richiedenti protezione internazionale o rifugiate per garantire una comprensione delle loro specifiche esigenze, ma anche implementare soluzioni abitative adeguate. La creazione di case rifugio rappresenta una necessità prioritaria, offrendo sostegno alle donne che hanno subito e superato situazioni di violenza domestica, sia nel paese di origine che di destinazione. La possibilità di avere un alloggio adatto alle proprie

esigenze e a quelle dei figli, se presenti, diventa un elemento cruciale per l'indipendenza e l'emancipazione di queste donne.<sup>25</sup>

Il Sistema di protezione si caratterizza per la partecipazione volontaria degli enti locali nella rete dei progetti di accoglienza e la promozione di politiche sinergiche sul territorio in collaborazione con soggetti del terzo settore. I progetti di accoglienza, presentati attraverso specifici bandi, sono esaminati da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e delle Regioni. Il Ministero dell'Interno fornisce linee guida dettagliate, specificando criteri e modalità per la presentazione delle domande di adesione degli enti locali, fino alla ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo<sup>26</sup>.

L'UNHCR in Italia dedica i suoi sforzi al supporto delle persone che hanno subito violenza di genere tramite iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte agli attori del sistema asilo e ai servizi sociosanitari. L'agenzia produce materiale informativo con l'obiettivo di migliorare la conoscenza sui servizi disponibili e sui diritti di accesso correlati. Inoltre, collabora con le autorità italiane per armonizzare le procedure e gli strumenti di protezione e risposta per le persone che hanno vissuto violenza di genere. In collaborazione con OIM e UNICEF, l'UNHCR ha lanciato una guida specifica per gli operatori impegnati in prima linea per offrire supporto alle persone che hanno subito violenza di genere, intitolata "Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere, la quale è stata adattata da una risorsa globale al contesto migratorio italiano.

---

<sup>25</sup> Garofalo Rosa (2017), Migrazione e accoglienza: la necessità di un approccio di genere – Buone pratiche e nuove progettualità.

<sup>26</sup> Ministero dell'Interno (2023), Sistema di accoglienza sul territorio.

<https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio>



## 2.2 Barriere nell'accesso ai servizi di assistenza e integrazione

Le persone che hanno subito violenza di genere spesso possono trovare difficile accedere ai servizi di cui hanno bisogno. Affrontano specifiche barriere nel cercare aiuto e nel denunciare gli abusi subiti, specialmente quando mancano le condizioni per condividere le proprie esperienze in ambienti sicuri e con personale qualificato, infatti, nonostante l'esistenza del Common European Asylum System (CEAS), in Italia emergono criticità significative riguardo al percorso burocratico per ottenere asilo e al sistema di accoglienza, caratterizzato da una profonda debolezza strutturale. La mancanza di una legge organica ha generato una costante tensione tra situazioni di emergenza e la necessità di gestire in modo ordinario il flusso migratorio. Questa situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'Italia, insieme alla Grecia, costituisce il principale punto di ingresso nell'Unione Europea, con impatti diretti sulle misure di accoglienza iniziale, sulle richieste di asilo e sul Regolamento di Dublino. Questo contesto assume un'importanza particolare per le donne che richiedono asilo, soprattutto dal momento in cui l'European Agenda on Migration ha introdotto il cosiddetto approccio hotspot nel territorio nazionale.<sup>27</sup>

Dal 2015, la procedura burocratica e di assistenza per l'asilo in Italia è caratterizzata da diversi momenti chiave:

1. Arrivo/sbarco nelle aree hotspot: in questa fase avviene il fotosegnalamento, l'identificazione tramite il sistema EURODAC, il primo screening sanitario e la fornitura di informazioni accurate sulla procedura di protezione internazionale. Nel caso di richiesta di asilo, si avviano le procedure per ottenere lo status di rifugiato.<sup>28</sup> Tuttavia, gli attori coinvolti in questa fase sono principalmente delle forze militari nazionali/europee, il che rende questi luoghi inefficaci nel rilevare

---

<sup>27</sup> GREVIO (2018), L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne.

<sup>28</sup> Ministero dell'Interno (2015) Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli Hotspot italiani.

le vulnerabilità delle donne, come quelle legate alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento e alle violenze subite.<sup>29</sup>

2. Prima accoglienza negli hotspot: questa fase impedisce la rilevazione sistematica delle vulnerabilità, comprese le situazioni di violenza, a causa dell'assenza di un approccio di genere nella procedura di pre-identificazione. Ciò può portare al fatto che le donne non riescono nemmeno a presentare una richiesta di protezione.

3. Trasferimento alle strutture di accoglienza nazionali: dopo lo sbarco, avviene il trasferimento in strutture dedicate, senza una valutazione delle vulnerabilità o delle specificità delle donne coinvolte.

4. Compilazione del modello C/3 per la domanda di asilo: presso le strutture o le questure, le donne devono compilare il modello C/3, indicando la propria storia, comprese le violenze, gli abusi e le minacce subite.

Nonostante il Decreto Legge 13/2017 abbia previsto l'adeguamento normativo alle Direttive Comunitarie per l'adozione di procedure sensibili al genere, le modalità operative sono rimaste invariate, escludendo un approccio di genere nella fase amministrativa. La riforma con il Decreto Minniti ha eliminato una fase di tutela davanti ai giudici, aumentando la definitività dell'esame dinanzi alla Commissione Territoriale. Questa scelta legislativa viola gli articoli 59-61 della Convenzione di Istanbul, e la mancanza di un nuovo modello C3 adatto a un approccio di genere può ostacolare le richiedenti asilo nel far emergere la violenza di genere durante l'audizione davanti alla Commissione.

Il sistema di accoglienza presenta significative disparità a livello regionale, provinciale e cittadino nella gestione dei Centri di accoglienza e nelle condizioni materiali, sociali e sanitarie in cui le donne vivono. Ciò crea un'arbitrarietà nell'accesso all'asilo e ai servizi primari, di ascolto o di sostegno specifico, compromettendo l'efficacia dell'istituto dell'asilo con gravi conseguenze per le donne.

---

<sup>29</sup> Si veda il Rapporto Samira sul sito di D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), in particolare p. 60

Questa situazione entra in conflitto con le direttive europee sull'asilo e la protezione adottate dall'Italia<sup>30</sup> e con la Convenzione di Istanbul. È fondamentale che l'individuazione delle vulnerabilità sia considerata un processo continuo all'interno del sistema, iniziando dalle prime fasi dell'accoglienza e continuando per tutta la durata del processo di accoglienza e integrazione. Ciò richiede coordinamento a livello locale tra gli attori coinvolti nell'accoglienza e nell'assistenza, inclusi i Centri antiviolenza. Questa cooperazione dovrebbe facilitare la segnalazione e la presa in carico delle donne in un'ottica olistica e complementare, indipendentemente dal loro status giuridico. È di fondamentale importanza garantire risorse adeguate alle organizzazioni specializzate che lavorano con donne e minori vittime di tratta e violenza. Questo permetterà di superare l'approccio progettuale a favore di una prospettiva orientata a fornire servizi effettivi, assicurando così un sostegno adeguato in tutte le fasi del processo di accoglienza.

Le richieste avanzate evidenziano diverse criticità, tra cui la mancanza di dati sia quantitativi che qualitativi. Questa lacuna rende difficile:

a) Comporre un quadro completo della situazione giuridica delle donne richiedenti asilo, dei supporti e servizi che ricevono o non ricevono e a cui hanno diritto, così come dei profili di vulnerabilità.

b) Condurre un'analisi qualitativa delle interpretazioni della violenza di genere, comprese le mutilazioni genitali femminili (MGF), e valutare le condizioni di tutela offerte alle donne.

Inoltre, mancano informazioni sulle motivazioni di richiesta di asilo, specialmente riguardo le mutilazioni genitali femminili, e sulle ragioni alla base del riconoscimento o del diniego delle domande delle donne. La formazione continua degli operatori, specialmente quelli che si occupano di vittime di violenza, è un'altra area critica.

---

<sup>30</sup> Direttiva Qualifiche 2011/95/UE del 13 dicembre 2011.

Si nota un divario evidente tra i diritti formalmente riconosciuti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza per le situazioni di vulnerabilità e la loro effettiva applicazione sul piano sostanziale.

La mancanza di dati e monitoraggio rende difficile valutare le condizioni di accoglienza delle donne, con particolare riferimento alle strutture promiscue, sovraffollate e all'accesso frammentario ai servizi. Inoltre, la mancanza di collegamento tra le strutture di accoglienza e il personale medico, sanitario e sociale specializzato è una criticità, così come la mancanza di dati sui rimpatri e le deportazioni delle donne, rendendo difficile valutare il rispetto o la violazione del principio di non refoulement.

Il Decreto Legge 113/2018 convertito dalla l. 132/2018, noto come Decreto Salvini, in vigore dal 5 ottobre 2018, ha rappresentato un significativo passo indietro nella protezione dei diritti dei richiedenti asilo, inclusi quelli delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, il Decreto Salvini ha abrogato l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 286/98, che garantiva la protezione umanitaria. Di conseguenza, in Italia non esiste più il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con un impatto diretto sulla tutela dei diritti umani dei richiedenti protezione internazionale. Il sistema di classificazione delle ipotesi di protezione umanitaria è stato ridefinito, istituendo cinque tipi di permessi di soggiorno che, in ogni caso, comportano una maggiore precarietà rispetto al precedente permesso per motivi umanitari. La versione precedente della normativa comprendeva tutte le situazioni di violazione dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, consentendo il riconoscimento della protezione umanitaria anche in caso di violazione dei diritti delle donne migranti in quanto soggetti vulnerabili, anche quando la situazione specifica non integrava la protezione internazionale. La formulazione attuale della norma riduce sostanzialmente l'ambito di applicazione di questa forma di protezione, precedentemente ampiamente utilizzata nella pratica grazie a interpretazioni giurisdizionali. La protezione umanitaria era rivolta principalmente a coloro che, pur essendo esclusi dalla tutela della protezione

internazionale, erano comunque considerati persone vulnerabili o non espellibili, conferendo loro il diritto a un permesso di soggiorno sul territorio. Questa modifica normativa potrebbe avere un impatto significativo sulle donne, anche con figli, riducendo le opportunità di accedere a uno status legale e aumentando il rischio di rimpatrio forzato. Inoltre, si osserva un aumento dei rifiuti di protezione da parte delle commissioni territoriali nei confronti di soggetti vulnerabili, come minori stranieri non accompagnati (MSNA), neomaggiorenni, donne sole, nuclei familiari e donne con figli minori.<sup>31</sup>

Secondo il rapporto di D.i.Re e di altre organizzazioni, in Italia manca ancora un meccanismo di referral, ovvero un insieme di misure pratiche coinvolgenti tutti gli stakeholder per identificare le persone migranti che hanno subito o sono a rischio di violenza di genere, indirizzandole verso servizi specializzati. Altri problemi evidenziati includono l'assenza di personale e mediatori culturali formati sulla violenza di genere alle frontiere e ai punti di entrata del sistema di accoglienza, oltre alla scarsa tendenza a fornire alle donne richiedenti asilo informazioni sui loro diritti e sull'esistenza dei Centri antiviolenza. Queste lacune mettono a rischio le donne migranti, esponendole all'isolamento sociale, al pericolo di subire violenza di genere in Italia, di rimanere intrappolate nello sfruttamento sessuale o lavorativo e di incontrare difficoltà nell'accesso ai servizi di salute mentale, sessuale e riproduttiva. Le condizioni presenti negli hotspot e nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) non garantiscono la salute fisica e psicologica delle persone rinchieste, specialmente le più fragili. Il sovraffollamento e la promiscuità degli spazi agevolano episodi di violenza contro le donne, mentre l'accesso a cibo e acqua è limitato e le condizioni igieniche risultano inaccettabili.<sup>32</sup>

Ciò che emerge chiaramente è la propensione, evidenziata in modo significativo dalla riconfigurazione sfavorevole della normativa sull'immigrazione delineata dal decreto

---

<sup>31</sup> AIDOS (2019), *Violenza sessuale e di genere - L'applicazione della normativa europea nei confronti di richiedenti asilo e rifugiate/i nel contesto italiano*

<sup>32</sup> GREVIO (2018), *L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne.*

Salvini, a mettere in una situazione precaria il status giuridico delle persone, ostacolando il loro accesso ai diritti. Tale posizione ha un impatto particolarmente negativo sulle donne che hanno subito violenza, le cui esperienze rischiano di restare invisibili per diverse ragioni: potrebbero non essere ascoltate adeguatamente, potrebbe mancare la conoscenza e la formazione, o potrebbe esserci una scarsa considerazione della dimensione di genere nelle situazioni di migrazione. Inoltre, le loro esperienze potrebbero essere subordinate al funzionamento del regime confinario. L'emersione delle esperienze di violenza non è un evento istantaneo, ma un processo lungo e delicato<sup>33</sup>, spesso ostacolato da un sistema di controllo dell'immigrazione che svolge un ruolo cruciale nella (ri)produzione di individui escludibili e deportabili<sup>34</sup>.

In conclusione, è imprescindibile la presenza di personale competente e opportunamente formato fin dalle procedure di sbarco e presso gli hotspot. Questo personale deve essere in grado di stabilire e monitorare l'applicazione di standard minimi per l'individuazione precoce, la protezione e la presa in carico delle donne che hanno sopravvissuto alla violenza di genere, incluse le vittime di mutilazioni genitali femminili (MGF) e possibili vittime di tratta, con un approccio centrato sul genere. Ciò assicurerebbe alle donne un accesso tempestivo ai servizi e ai percorsi di assistenza. Si consiglia con urgenza di istituire un osservatorio o condurre un'analisi sulle condizioni materiali, assistenziali, sociali e sanitarie delle donne richiedenti asilo e rifugiate all'interno delle strutture di accoglienza, compresi i Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR). In ogni fase dell'accoglienza, è fondamentale garantire un'informazione completa e mirata a tutte le donne, finalizzata a accrescere la consapevolezza dei propri diritti, comprendere le loro specifiche vulnerabilità e agevolare l'accesso ai

---

<sup>33</sup> Degani, P. e Pividori, C. (a cura di) (2020), Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale, Centro Veneto Progetti Donna

<sup>34</sup> Esposito, F., Ornelas, J., Scirocchi, S. e Arcidiacono, C. (2019), Voices from the Inside: Lived Experiences of Women Confined in a Detention Centre, in *Journal of Women in Culture and Society*, vol. 44, n. 2, pp. 403-431

servizi necessari, promuovendo un approccio di empowerment e il perseguimento dell'autonomia.





## CAPITOLO III

### 3.1 Donne vittime di tratta

Numerose donne in cerca di asilo provengono da situazioni di tratta, giungendo talvolta attraverso i servizi antitratta e in altri casi attraverso le Commissioni Territoriali<sup>35</sup>. Il fenomeno della tratta di persone, una grave violazione dei diritti umani, è un problema antico che persiste attualmente come una piaga significativa. Negli ultimi anni, l'Europa è stata un luogo teatro per questo fenomeno, il quale ha assunto connotazioni sempre più complesse, mutando nelle vittime coinvolte, nelle modalità di reclutamento e sfruttamento, e nei contesti in cui avviene lo sfruttamento. Oltre alla tratta a fini di sfruttamento sessuale, che ha subito continue trasformazioni nelle rotte, nella struttura delle organizzazioni criminali e nelle modalità di coercizione sulle vittime nel corso degli anni, si sono aggiunti e consolidati altri contesti di sfruttamento. Questi includono lo sfruttamento nel lavoro, nelle attività illecite, nell'accattonaggio e, sebbene ancora poco conosciuto, nell'espianto di organi o nelle adozioni illegali internazionali. Per quanto riguarda l'origine, si osserva che le vittime provenienti dall'Africa sub-sahariana sono le più colpite rispetto ad altre aree.<sup>36</sup> Dal gennaio 2016, la Nigeria si è posizionata tra i Paesi con il maggior numero di sbarchi via mare, con un'attenzione particolare alle donne coinvolte<sup>37</sup>. Molte di queste donne arrivano in Italia dopo essere state sequestrate da reti criminali, miranti ad inserirle nel mercato della prostituzione, spesso reclutandole nei loro villaggi o città di origine, ingannate dalla falsa promessa di una nuova vita in Europa, caratterizzata da un impiego sicuro e onesto. Successivamente, vengono vincolate attraverso l'assunzione di un impegno a restituire una somma di denaro. In seguito, vengono soggiogate mediante minacce alla loro sicurezza personale o a quella dei loro familiari rimasti nel Paese d'origine. Nel corso del loro viaggio attraverso i Paesi di transito, le donne sono frequentemente accompagnate da individui legati alle reti

---

<sup>35</sup>D.i.Re (2024), La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza D.i.Re: Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e rifugiate.

<sup>36</sup> Save the children (2023), Piccoli schiavi invisibili.

<sup>37</sup> EASO (2016), Nigeria – La tratta di donne a fini sessuali.

criminali, fino a raggiungere la Libia. In questo Paese, restano nelle cosiddette "connection houses" o ghetti, dove, mentre attendono di essere imbarcate per l'Italia, vengono sottoposte in modo coercitivo alla prostituzione, subendo frequenti abusi e violenze sessuali. L'Italia, sia destinazione che passaggio sulle rotte tracciate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, è da diversi anni un territorio profondamente coinvolto in questo fenomeno.

La comunità internazionale si è mobilitata contro la tratta di persone fin dall'inizio del secolo scorso, considerando questo fenomeno come intrinseco alla realtà sociale di ogni epoca. Le numerose disposizioni che si sono susseguite nel corso del tempo, evolvendosi nelle misure mirate a contrastare questo crimine odioso, rappresentano una chiara condanna da parte della società internazionale. Un punto di svolta cruciale e uno strumento convenzionale che ha contribuito a definire in modo moderno la tratta di esseri umani, fornendo nel contempo una reale protezione alle vittime, è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. In particolare, il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, adottato nel 2000, ha giocato un ruolo fondamentale in questo contesto. Quest'ultimo definisce la tratta di persone come "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi" (Nazioni unite, 2000, art. 3)

Il Protocollo sul trafficking, che inaugura un approccio globale, si propone di includere disposizioni mirate a prevenire la tratta, punire i trafficanti e proteggere le vittime. Identifica una serie di misure, quali assistenza medica, psicologica e materiale, la fornitura di alloggio adeguato, la protezione e la possibilità di ottenere

risarcimento dei danni subiti, nonché l'opportunità di impiego e istruzione, che gli Stati devono adottare per garantire una tutela adeguata alle vittime.

Un'altra fonte di diritto internazionale rilevante è la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005. Questa convenzione si distingue per l'adozione di una prospettiva basata sulla centralità dei diritti umani e per l'affermazione del principio fondamentale secondo cui la protezione e la promozione dei diritti delle vittime di tratta devono avvenire senza discriminazioni.

Nel contesto delle politiche dell'Unione Europea, tra le numerose iniziative di natura legislativa, strategica e finanziaria volte a contrastare il fenomeno e proteggere le vittime, spiccano due principali direttive. La Direttiva 2004/81/CE riguarda il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azioni di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. La Direttiva 2011/36/UE, approvata il 5 aprile 2011 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, riguarda la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, evidenziando l'impegno dell'UE in questo ambito. La Direttiva 2004/81/CE ha introdotto per la prima volta disposizioni relative al titolo di soggiorno per persone non appartenenti all'Unione Europea coinvolte in casi di tratta. Questa direttiva ha anche istituito il cosiddetto periodo di riflessione, mirato a consentire alle vittime di riprendersi e allontanarsi dall'influenza degli autori dei reati. Durante questo periodo, le vittime possono valutare consapevolmente se desiderano collaborare con le autorità, senza che queste possano procedere all'allontanamento dal Paese di destinazione. La successiva Direttiva 2011/36/UE ha introdotto importanti disposizioni incentrate sulla repressione del crimine, la prevenzione e la tutela delle vittime, con particolare attenzione a quest'ultimo aspetto. In particolare, la direttiva europea prevede che gli Stati membri adottino misure specifiche di rapida identificazione, assistenza e sostegno, garantite su base consensuale ed informata. Tali misure non devono essere limitate al periodo in cui le autorità hanno un "ragionevole motivo" di ritenere che la persona sia vittima

di tratta, ma devono estendersi per un periodo congruo rispetto alla durata del procedimento penale. L'assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e sottrarsi ai loro trafficanti, indipendentemente dalla loro volontà di collaborare con le autorità durante le indagini e il procedimento penale.<sup>38</sup>

La legislazione italiana per contrastare la tratta di persone emerge come una delle più avanzate, specialmente tra gli Stati che hanno ratificato il Protocollo aggiuntivo contro il Traffico di Persone, parte integrante della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, comunemente nota come Convenzione di Palermo.

Il riconoscimento dell'importanza della prospettiva di genere e la necessità di sviluppare approcci mirati ai bisogni delle persone trattate sono sottolineati in strumenti giuridicamente vincolanti, come il Protocollo di Palermo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani e la Direttiva del Parlamento Europeo 2011/36/EU. Gli Stati membri dell'OSCE hanno anch'essi assunto impegni specifici sull'argomento, riconoscendo la discriminazione basata sul genere come una delle cause profonde della tratta di esseri umani. A fini di monitoraggio, l'Ufficio del Rappresentante speciale e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE ha condotto un progetto di ricerca multi-metodologica nel 2021, intitolato "Applying Gender-Sensitive Approaches in Combating Trafficking in Human Beings". Questo progetto ha coinvolto esperti anti-tratta, operatori dei servizi sociali, forze dell'ordine e sopravvissuti al sistema in più della metà degli Stati membri dell'OSCE. I risultati del progetto forniscono un resoconto completo delle problematiche di genere nella tratta di esseri umani e offrono una base di discussione per l'applicazione di un modello di approccio sensibile al genere. L'analisi dei dati dell'OSCE ha evidenziato che uomini e donne, inclusi i minori di entrambi i sessi, vittime di tratta a fini sessuali, richiedono

---

<sup>38</sup> Ministero dell'Interno(2017), L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral.

interventi di assistenza differenziati a causa delle diverse vulnerabilità e modalità di sfruttamento.

Le donne e le giovani ragazze sono spesso vittime di violenza fisica e sessuale, talvolta simultaneamente, inflitta da trafficanti, sfruttatori o clienti. Di conseguenza, l'assistenza sanitaria si concentra innanzitutto sul trattamento di lesioni fisiche specifiche, con impatti diretti sulla salute fisica, ginecologica e mentale, generando effetti a lungo termine. Inoltre, l'accesso alle cure mediche può presentare sfide maggiori per le donne in certi contesti, come ad esempio la difficoltà delle donne islamiche a essere visitate da uomini senza la presenza di un familiare di sesso maschile o la carenza di medici donna specializzate nell'assistenza alle donne. Nella fase successiva, quella di "ricostruzione" dell'identità, le donne necessitano di misure di empowerment per supportare il loro valore durante le fasi di ricerca di lavoro, autonomia abitativa e accesso all'istruzione.

Comprendere il fenomeno della tratta attraverso le dinamiche di genere significa, alla fine, investire in politiche preventive più efficaci, concepite in conformità con gli impegni nazionali, comunitari e internazionali relativi alla parità di genere e al trattamento equo. L'obiettivo è eliminare le disuguaglianze e promuovere la parità di genere all'interno dei sistemi nazionali di riferimento. In questo contesto, il Piano Nazionale Antitratta (PNA) si configura come uno strumento in cui possono essere implementate azioni per diffondere una cultura antidiscriminatoria nelle operazioni di identificazione e protezione delle vittime di tratta. Tali azioni includono programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere e focalizzati sui minori, rivolti a tutti gli operatori del settore. Questi interventi avvengono in collaborazione con gli enti e le istituzioni impegnati nella lotta contro la tratta, con l'obiettivo di migliorare la tempestiva identificazione di potenziali vittime.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Consiglio dei ministri (2022), Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.

In questo contesto, le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale svolgono un ruolo fondamentale. Durante la valutazione delle domande di protezione internazionale, queste commissioni possono individuare elementi che suggeriscono la possibilità che la persona richiedente protezione internazionale sia vittima di tratta. L'adeguato intervento della Commissione territoriale, in grado di identificare i bisogni specifici della persona, diventa un elemento cruciale per garantire l'assistenza e la tutela adeguate. In questo contesto, la collaborazione con operatori specializzati nei servizi per le vittime di tratta può risultare determinante.

### 3.2 Progetto N.A.V.I.G.A.Re

La tratta di persone è l'induzione o costrizione a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, di una persona che si trova in condizioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, al fine di costringerla a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Tale induzione o costrizione può avvenire mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o valersi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sulla persona vittima dei fatti. Nel Veneto sono evidenti segni significativi di sfruttamento in diversi settori, tra cui quello sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie criminali e matrimoni forzati. La Regione Veneto, in collaborazione con i partner progettuali, adotta come proprio obiettivo strategico la lotta contro la tratta e lo sfruttamento, nonché la tutela dei diritti delle vittime. Assumendo la governance progettuale, l'obiettivo è promuovere sul territorio una cultura della legalità e uno sviluppo sociale sostenibile. Il progetto N.A.V.I.G.A.Re (Network Antitratta Veneto Intersezioni Governance Azioni Regionali) è una proposta in risposta al Bando 5/2022 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Questo progetto, guidato dalla Regione del Veneto in collaborazione con Enti Locali, Aziende U.L.S.S., Ambiti sociali

territoriali, Università, Autorità Giudiziarie e di Polizia, organi di vigilanza del lavoro e soggetti del terzo settore nel territorio Veneto.

Il progetto, attivo per 17 mesi (dal 01/10/2022 al 29/02/2024), mira a consolidare un sistema integrato per l'emersione e l'assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento nel territorio della Regione Veneto. L'obiettivo è garantire l'accesso ai diritti a tutte le persone che emergono, indipendentemente dallo status giuridico, età, nazionalità, genere e tipo di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio forzato, economie criminali forzate, matrimoni forzati).

Il progetto rappresenta un'evoluzione dell'esperienza precedente del progetto N.A.Ve. - Network Antitratta per il Veneto, gestito dal Comune di Venezia e operante nello stesso territorio. Si propone di fornire assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento, collaborando in un approccio multiagenzia per contrastare le organizzazioni criminali coinvolte in tali reati.

Le azioni del progetto includono il contatto con le popolazioni a rischio, la valutazione delle potenziali vittime, la fornitura di assistenza immediata e l'inclusione sociale attraverso servizi territoriali o programmi di protezione sociale. La metodologia adottata è basata sul lavoro multiagenzia, multidisciplinare e multidimensionale, orientato alla tutela dei diritti umani e all'empowerment dei beneficiari.

Per quanto riguarda l'uscita dalla condizione di sfruttamento e l'inclusione sociale, il progetto offre percorsi educativi individualizzati per favorire l'integrazione socio-lavorativa delle vittime. Ciò avviene attraverso l'inserimento in strutture protette accreditate presso il Ministero del Lavoro e percorsi di accompagnamento socio-educativo finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi concordati con il beneficiario/a.

Gli obiettivi includono la tutela della salute, l'alfabetizzazione, la formazione digitale e professionale, la socializzazione con la comunità locale, l'inserimento nel mondo

del lavoro, l'autonomia abitativa, la regolarizzazione e la tutela legale, insieme al supporto psicologico. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà garantito grazie alla collaborazione delle equipe di progetto, composte da diverse figure professionali con competenze nei settori sociale, educativo, psicologico, socio-legale, mediazione transculturale e diritti umani. Il coordinamento operativo e progettuale è responsabilità della Regione del Veneto attraverso uno staff di progetto che valuta periodicamente l'andamento e i risultati del progetto.

I risultati attesi sono:

- 1- Si prevede il contatto e la valutazione di complessivamente 2.500 persone, inclusa la popolazione a rischio di grave sfruttamento e potenziali vittime, di cui 1.000 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale.
- 2- Sarà offerta pronta assistenza e presa in carico a 400 persone, con l'obiettivo di valutare i loro bisogni, esaminare gli indicatori di tratta e garantire la tutela dei diritti fondamentali, oltre all'orientamento verso i servizi necessari.
- 3- Sarà implementato un Programma Unico di assistenza e integrazione sociale per 148 persone vittime di tratta e sfruttamento.
- 4- Si prevede il collegamento e la presa in carico da parte dei sistemi di confine (Protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, violenza di genere, servizi sociali e socio-sanitari territoriali) per 35 persone.
- 5- Si mira all'inclusione attiva di 60 persone nel programma di protezione sociale N.A.V.I.G.A.Re, con cantierabilità immediata e promozione dell'inclusione socio-lavorativa attraverso dispositivi come l'alfabetizzazione linguistica, la formazione professionale, la socializzazione con la comunità locale, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inserimento in strutture protette del territorio, l'autonomia abitativa, la regolarizzazione e la tutela legale. Si promuove anche l'azione di orientamento e il sistema di referral in collaborazione con le Commissioni Territoriali e le sezioni specializzate dei Tribunali.



Il progetto N.A.V.I.G.A.Re., con la sua copertura regionale, si allinea completamente con le direzioni strategiche della programmazione regionale, focalizzandosi soprattutto sulla lotta contro la povertà e sull'inclusione sociale (come indicato nella DGR 1504/2018 e successive modifiche - Piano regionale per il contrasto alla povertà). Inoltre, il progetto promuove una collaborazione sinergica con altre aree di intervento della Regione, concentrandosi in particolare sui settori sanitario, del lavoro, delle politiche internazionali, del contrasto alla violenza di genere e della tutela dei minori.

Le azioni di sistema costituiscono progetti pilota con l'obiettivo di sviluppare modelli di intervento innovativi per specifiche categorie di individui vittime della tratta degli esseri umani. Nel periodo di 17 mesi di realizzazione del progetto N.A.V.I.G.A.Re., si prevede di sperimentare le seguenti iniziative:

1. "Modelli di intervento innovativo per la presa in carico territoriale di persone vittime di grave sfruttamento lavorativo o in condizione di vulnerabilità".

Attualmente, nonostante l'esperienza significativa nel contrasto alle organizzazioni criminali coinvolte nella tratta con scopo di sfruttamento sessuale e in alcune buone pratiche di intervento multiagenzia a tutela dei diritti umani delle vittime, soprattutto nel settore dello sfruttamento lavorativo, persiste la mancanza di politiche moderne, armonizzate, attive e facilmente replicabili a livello nazionale che utilizzino, adattandoli ad hoc, le risorse umane e progettuali già presenti nei territori. Questa azione di sistema si propone di rispondere concretamente alla crescente richiesta di aiuto da parte di persone gravemente sfruttate nel campo lavorativo, con particolare attenzione al settore agricolo. Queste persone possiedono profili di regolarizzazione diversificati e non sempre adeguati a una permanenza regolare sul territorio nazionale, rendendoli esposti a una stratificazione di sfruttamento e vulnerabilità. Molte di loro vivono attualmente in condizioni di pericolo legate alla vulnerabilità economica e sanitaria, e sono costrette ad accettare condizioni lavorative estreme, in cui ogni passaggio legato al processo amministrativo di rilascio o rinnovo del

permesso di soggiorno diventa un elemento di ricatto da parte del datore di lavoro. La collaborazione tra il progetto N.A.V.I.G.A.Re e il progetto FVG contro la tratta riguarderà le attività di rilievo sovra-regionale nell'ambito dell'azione di sistema dal titolo: "Strutturazione di misure di intervento sperimentali dedicate alla presa in carico in prima e pronta accoglienza per persone vittime di grave sfruttamento lavorativo o in condizione di vulnerabilità". Questa azione comprenderà l'emersione e l'identificazione, dunque l'Ente capofila e gli enti attuatori forniranno personale esperto per le attività di emersione e identificazione delle vittime, anche attraverso l'orientamento socio-legale e l'invio alla tutela legale e comprenderà un'attività sperimentale congiunta delle prese in carico, tra C.A.S. sperimentale e enti.

## 2. Start-up "Laboratori di idee e innovazione".

Il progetto prevede lo sviluppo di attività imprenditoriali denominate "laboratori di idee e innovazione" come primo passo verso la creazione di una piattaforma di laboratori urbani. Questa iniziativa segue la filosofia della seconda chance, offrendo un'opportunità a persone in difficoltà, in particolare a donne vittime di violenza e tratta, che, oltre a imparare un mestiere, avviano un concreto percorso di reintegrazione nel mondo del lavoro. L'intento è creare un brand di progetto in collaborazione con soggetti già affiliati alla rete e, eventualmente, con gli empori della solidarietà. L'obiettivo di questa azione è avviare un processo virtuoso che, da un lato, potenzi la comunicazione e la promozione del progetto e, dall'altro, contribuisca alla diffusione di modelli di economia circolare sostenibile. Attraverso il motto "non occorre produrre altro, è possibile rigenerare quello che già c'è", si promuoveranno percorsi di formazione e riqualificazione professionale in attività ecosostenibili, garantendo contemporaneamente l'empowerment dei beneficiari del progetto. I prodotti derivati da queste attività saranno distinti grazie all'attribuzione di un brand del progetto e saranno realizzati seguendo una logica di riuso. Saranno facilmente identificabili poiché i beneficiari del progetto li produrranno mediante il riconoscimento di borse lavoro o tirocini. Un elemento significativo di questa

iniziativa sarebbe la possibilità di realizzare queste attività laboratoriali in spazi dedicati alle progettualità, specialmente in località simboliche come i beni confiscati alle mafie. Ciò rafforzerebbe il ruolo di questi luoghi come centri comunitari, incubatori di innovazione, promuovendo l'integrazione e l'empowerment dei beneficiari del progetto N.A.V.I.G.A.Re, oltre a sostenere le esperienze di welfare generativo e di comunità, armonizzandosi con la mission del progetto N.A.V.I.G.A.Re.

### 3. Azioni di sistema e progetti pilota per sviluppare interventi mirati alle vittime di tratta e grave sfruttamento, inclusi i minori stranieri non accompagnati

Attraverso il progetto pilota INSIDE OUT, nato dalla collaborazione tra il Progetto N.A.Ve - Network Antitratta per il Veneto e il Progetto Fuori Tratta per la Campania, è stato implementato un sistema d'azione per esplorare e individuare il fenomeno dei minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati, che, pur essendo autori di reati, sono potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento nelle attività criminali forzate. Questa forma di sfruttamento coinvolge spesso giovani reclutati da reti criminali, i quali hanno commesso reati durante la loro minore età e sono stati inseriti nel circuito penale, ristretti presso gli Istituti penali per i minorenni o affidati ai Centri per la Giustizia Minorile tramite forme alternative. Attraverso l'Azione INSIDE-OUT è emersa la necessità di colmare la lacuna di attenzione sia da parte dei giuristi che da altri soggetti preposti, compresi quelli del settore sociale (pubblico e privato). Questo riguarda la richiesta di protezione internazionale per i minori e neomaggiorenni ristretti, un aspetto che, se gestito in modo adeguato, contribuisce concretamente alla prevenzione della ri-vittimizzazione di questo gruppo particolarmente esposto. Durante questo processo di finanziamento, si punta a promuovere la creazione di un sistema di referral per individuare potenziali vittime di tratta tra gli autori di reato, attraverso lo sviluppo o il consolidamento del lavoro multiagenzia con: Centri per la Giustizia Minorile, nelle articolazioni di USSM Servizio Sociale per i Minorenni e IPM Istituti Penali per i Minorenni; Servizi Sociali per la Tutela Minori, specialmente per i minori stranieri non accompagnati, presso gli Enti Locali o le Aziende Socio

Sanitarie nei territori; Strutture educative residenziali per minori accreditate al sistema di giustizia minorile e tratta; Strutture educative residenziali per minori non accompagnati; Uffici del Pubblico Tutore dei Minori e avvocati.

La Regione del Veneto, a partire dal 15 giugno 2021, ha assunto la responsabilità operativa del Numero Verde Nazionale destinato a fornire assistenza alle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il progetto N.A.V.I.G.A.Re, uno dei 21 progetti antitratta italiani finanziati dal DPO, si allinea alle disposizioni del DPCM del 16 maggio 2016. Il Numero Verde svolge un ruolo chiave nella creazione di un sistema di referral a livello nazionale e contribuisce a stabilire un osservatorio dei fenomeni su scala nazionale, elaborando procedure operative per garantire assistenza e tutela alle vittime di tratta. Il progetto N.A.V.I.G.A.Re si impegna nella missione di diffondere l'uso del Numero Verde come strumento privilegiato per informare sul fenomeno e facilitare l'accesso ai servizi di assistenza.

## CONCLUSIONI

La questione delle richieste di asilo legate alla violenza di genere rappresenta una sfida cruciale per i diritti umani e la protezione internazionale. Le persone che scappano da situazioni violente cercano rifugio attraverso il diritto di asilo in un altro paese, cruciale per la loro sicurezza.

Il riconoscimento della violenza di genere come persecuzione, secondo la Convenzione del 1951 sui Rifugiati e la Convenzione di Istanbul, è un passo importante nella protezione delle donne in fuga da abusi, però nelle legislazioni nazionali, inclusa quella italiana, persistono sfide come garantire procedure e servizi sensibili al genere. È essenziale lavorare verso un sistema di asilo che riconosca appieno le sfide legate alla violenza di genere, assicurando protezione e accesso a servizi adeguati per le donne migranti. L'articolo 18 bis del Testo Unico sull'Immigrazione gioca un ruolo chiave nel trattare la problematica dei documenti, offrendo una via specifica per la regolarizzazione dello status per le vittime di violenza domestica, comprese le richiedenti asilo. Il riconoscimento della violenza di genere nelle richieste d'asilo e l'applicazione dell'articolo 18 bis rappresenta un progresso, ma è essenziale migliorare politiche e pratiche per garantire una protezione efficace e l'accesso ai servizi per tutte le donne richiedenti asilo, richiedendo impegno continuo e cooperazione internazionale.

La persistenza della violenza di genere lungo l'intero percorso migratorio, dalla terra d'origine al paese di asilo, evidenzia la necessità di misure specifiche per tutelare le persone vulnerabili. Le gravi conseguenze della violenza di genere a livello fisico, sessuale, mentale, psico-sociale e legale mettono in luce la complessità della questione. Sebbene il Sistema di accoglienza e integrazione, con la transizione dal SIPROIMI al SAI, giochi un ruolo cruciale, le sfide legate a risorse limitate e condizioni di accoglienza precarie richiedono particolare attenzione, specialmente per le donne vulnerabili e per questo disposizioni specifiche per le sopravvissute sono fondamentali. Il sostegno mirato alle donne richiedenti asilo, esposte a sovraffollamento e sfruttamento, deve affrontare sfide legate a alloggio, formazione,

integrazione linguistica e accesso al lavoro. La mancanza di dati completi e il rischio di rimpatrio forzato, come con il Decreto Salvini, sollevano preoccupazioni. Un sistema integrato che includa l'approccio di genere in tutte le fasi del processo migratorio, con miglioramenti normativi, risorse adeguate e una cultura di accoglienza sensibile al genere, è cruciale per affrontare efficacemente la violenza di genere e dare sostegno alle donne richiedenti asilo che la subiscono.

La tratta di persone rappresenta una grave minaccia ai diritti umani, colpendo anche donne in cerca di asilo e manifestandosi in varie forme come lo sfruttamento sessuale, lavorativo e altre pratiche come l'espianto di organi. L'Europa, specialmente l'Italia, è coinvolta in questo crimine, con vittime principalmente dall'Africa sub-sahariana. La risposta della comunità internazionale è evidente attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite e la legislazione europea, che si concentrano sull'identificazione, assistenza e protezione delle vittime. In Italia, il Progetto N.A.V.I.G.A.Re nella Regione Veneto è un passo avanti, integrando azioni di identificazione, assistenza e reinserimento sociale. Il progetto si allinea alle direzioni strategiche regionali, concentrandosi su valutazioni di rischio, assistenza immediata e creazione di un sistema integrato. L'approccio integrato e multidisciplinare del progetto è cruciale nella tutela dei diritti umani e nell'empowerment delle vittime e il suo successo può servire da modello replicabile per contribuire a un impegno più ampio e coordinato per porre fine alla tratta di persone.

In conclusione, mi auguro che questo lavoro possa ispirare ulteriori approfondimenti e discussioni, contribuendo così alla crescita della conoscenza nel settore delle donne richiedenti asilo vittime di violenza di genere.

## BIBLIOGRAFIA

- AIDOS (2019), *Violenza sessuale e di genere - L'applicazione della normativa europea nei confronti di richiedenti asilo e rifugiate/i nel contesto italiano*
- Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa (2020), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*
- Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1948), *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*
- Centri studi e ricerche Idos (2023), *Le migrazioni femminili in Italia. Percorsi di affermazione oltre le vulnerabilità.*
- Consiglio d'Europa (2011), *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, Turchia.*
- Consiglio d'Europa (2011), *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*
- Consiglio dei ministri (2022), *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025*
- Italia. (1930). *Codice penale. Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 308, 31 dicembre 1930.*
- Degani, P. e Pividori, C. (a cura di) (2020), *Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale, Centro Veneto Progetti Donna – Auser - [http://www.centrodonnapadova.it/images/lineeguida\\_web.pdf](http://www.centrodonnapadova.it/images/lineeguida_web.pdf)*
- Dipartimento per le Pari Opportunità, Regione Veneto, N.a.v.i.g.a.Re (2023), *Progetto N.a.v.i.g.a.Re: descrizione riassuntiva delle caratteristiche del progetto.*
- D.i.Re (2017), *Progetto Samira: per un'accoglienza competente e tempestiva di donne e ragazze straniere in situazione di violenza e di tratta in arrivo in Italia*

- D.i.Re (2018), Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.  
<https://www.direcontrolaviolenza.it/permesso-di-soggiorno-per-le-vittime-di-violenza-domestica/>
- D.i.Re (2024), La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza D.i.Re: Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e rifugiate.
- Direttiva Qualifiche 2011/95/UE del 13 dicembre 2011
- EASO (2016), Nigeria – La tratta di donne a fini sessuali.
- Esposito, F., Ornelas, J., Scirocchi, S. e Arcidiacono, C. (2019), Voices from the Inside: Lived Experiences of Women Confined in a Detention Centre, in Journal of Women in Culture and Society, vol. 44, n. 2, pp. 403-431
- Garofalo Rosa (2017), Migrazione e accoglienza: la necessità di un approccio di genere – Buone pratiche e nuove progettualità.
- GREVIO (2018), L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne
- Ministero dell’Interno (2015) Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli Hotspot italiani.
- Ministero dell’Interno(2017), L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral.
- Ministero dell’Interno (2018), Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
- Ministero dell’Interno (2021), la violenza contro le donne nella protezione internazionale.
- Ministero dell'Interno. (2023), Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica: chi ne ha diritto. Recuperato da <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-italiano/Ricercanews/Detailnews/id/2557/Permesso-di-soggiorno-per-vittime-di-violenza-domestica-chi-ne-ha-diritto>
- Ministero dell’Interno (2023), Sistema di accoglienza sul territorio.  
<https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio>



Ministero dell'Interno (2024), Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza

Nazioni Unite. (1951), Convenzione relativa allo status dei rifugiati. Ginevra, Svizzera

Nazioni Unite (1953), Convenzione sui diritti politici delle donne.

Nazioni Unite (1967), Protocollo relativo allo status di rifugiato. Ginevra, Svizzera.

Nazioni Unite (1979), Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

Nazioni Unite (1993), Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne.

Nazioni Unite (2018), Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Report on the gender dimension of trafficking in persons in conflict and post-conflict settings as it relates to the women and peace and security agenda of the Security Council.

Save the children (2023), Piccoli schiavi invisibili.

Trauner, F., 2016. Asylum policy: the EU's 'crises' and the looming policy regime failure. *Journal of European Integration*. 38:3, 311-325

UNHCR Italia (2023), La Convenzione sui rifugiati del 1951 <https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/la-nostra-storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951/>

UNHCR (1991), Guidelines on the Protection of Refugee Women

UNHCR (2002), Linee Guida sulla protezione internazionale n. 1 “La persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati”.

UNHCR (2003), Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta.

UNHCR Italia (2023), I richiedenti asilo <https://www.unhcr.org/it/chiautiamo/richiedentiasilo/#:~:text=I%20richiedenti%20asilo%20sono%20le,del%20Paese%20che%20li%20ospita.>

UNHCR Italia (2023), Prevenire La Violenza, Aiutare Le Persone Sopravvissute.

<https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/esigenze-particolari/violenza-di-genere/>.

Unhcr, D.i.Re, (2019-2020). La metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza

D.i.Re Spunti e suggerimenti nel lavoro con donne migranti richiedenti asilo e rifugiate, Roma: D.i.Re.